



Regolamento per la Misurazione del rischio di crisi aziendale.

L'Amministratore Unico
Dott.ssa Angela Pessina

Sommario

<i>ART. 1 – FINALITÀ</i>	<i>1</i>
<i>ART. 2 – PREVISIONI NORMATIVE E DOVERE DEGLI ORGANI SOCIALI ...</i>	<i>2 - 3</i>
<i>ART. 3 – LA SOGLIA DI ALLARME</i>	<i>4</i>
<i>ART. 4 – COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI</i>	<i>4 - 5</i>
<i>ART. 5 – PUBBLICITÀ</i>	<i>5</i>
<i>ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>5</i>

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente regolamento svolge la funzione di “programma di misurazione del rischio di crisi aziendale”, come previsto al comma 2 dell’art. 6 (Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 (Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica), del TUSP – D.Lgs. 175/2016 per la società Futura Soc. Cons. a r.l.

Salvo ulteriori indicazioni dei Comuni Soci qualora emanate, l’Amministratore Unico ritiene che la previsione normativa non sia quella di configurare un sistema strutturato di risk management in senso proprio, ma che richieda invece un monitoraggio sintetico del rischio di crisi di impresa, ovvero di individuare degli indicatori che abbiano valenza predittiva sul rischio di insolvenza e di fallimento della Società. Si ritiene altresì che Futura non rientri nella fattispecie normativa di cui all’art. 2, comma 1, lett. m) del Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica (TUSP), stante anche l’incertezza interpretativa del dettato normativo, ma ciò nonostante prudenzialmente si ritiene opportuno adottare il Regolamento di misurazione del Rischio Aziendale .

ART. 2 - PREVISIONI NORMATIVE E DOVERE DEGLI ORGANI SOCIALI

L’art. 6, c. 2 del D. Lgs. 175/2016 prevede che *“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’Assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”*.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce a sua volta che *“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio”*.

In sostanza:

- Pur non ritenendo la società Futura, società in controllo pubblico, si ritiene prudenzialmente opportuno adottare il Regolamento di misurazione del rischio aziendale;
 - l’Assemblea dei Soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e
-

tale informativa sarà inserita in apposita sezione della nota integrativa;

- tale informativa, unitamente al bilancio di esercizio sarà pubblicata sul sito aziendale alla sezione “Società Trasparente”.

L’art. 14 del D.Lgs. 175/2016, ai commi 2, 3 e 4, precisa che:

2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

In sostanza dall’art. 14, c. 2 e ss. si può dedurre che il cuore del programma di valutazione del rischio sia l'individuazione e il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale. Gli amministratori della società sono demandati ad affrontare e risolvere tale criticità, in caso di segnalazione negativa, adottando “senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”.

È altresì chiaro che l’inerzia degli amministratori della società nell’adottare il piano e le azioni necessarie, così come quella degli amministratori degli enti soci, nel rispetto dei rispettivi ruoli e doveri, deve essere vista anche alla luce dell’art. 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate) e delle possibilità offerte dall’art. 13 (Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).

In caso di inerzia degli amministratori è dovere dell'organo di controllo convocare l'Assemblea per informare i soci delle risultanze del Programma.

Scopo del presente Regolamento, dunque, è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro società, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione delle informazioni necessarie al monitoraggio nei confronti dei soci, ponendo in capo all'organo di amministrazione ed a quello di controllo, obblighi informativi sull'andamento della Società.

Si individuano, pertanto, gli indicatori che segnalano la presenza di patologie rilevanti, volte a individuare "soglie di allarme" in presenza delle quali si renda necessario quanto previsto dall'art. 14, commi 2 e ss.

ART. 3 - LA SOGLIA DI ALLARME

Per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento. Tale situazione richiede un'attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed Assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare e che si estenda anche ad una concreta valutazione della congruità economica degli eventuali corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

Si ha una "soglia di allarme" qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);

2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;

3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;

4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e

lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;

5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su valore della produzione, è superiore al 10%;

6) l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è almeno pari all'80%;

Inoltre si ritiene in ottemperanza a quanto previsto ai sensi della DGR Emilia Romagna 645/2011 e della DGR Emilia Romagna 1959/2016 di individuare ulteriori indicatori di bilancio:

- 1) Indice di disponibilità corrente valore soglia ≥ 1 ;
- 2) Indice durata media dei crediti valore soglia ≤ 200 ;
- 3) Indice durata media dei debiti valore soglia ≤ 200 ;
- 4) Indice incidenza oneri finanziari su valore della produzione $\leq 3\%$.

ART. 4 - COMPITI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'organo di amministrazione deve fornire ai soci, almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo.

L'organo di controllo interno, vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualifichino una "soglia di allarme".

Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme, gli amministratori convocano senza indugio una Assemblea per approfondire il tema e verificare se si rientri o meno in una situazione di crisi ai sensi dell'art. 14, c. 2.

In Assemblea, i Soci esprimono una propria valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società e, ove rinvercano profili di rischio, formulano anche ai sensi dell'art. 19, c. 51 gli indirizzi a cui attenersi per la redazione del piano di risanamento previsto dall'art. 14, c. 2. L'Organo di Amministrazione predispone tale piano di risanamento e lo presenta all'Assemblea previo parere del Consiglio Comunale per l'approvazione.

ART. 5 – PUBBLICITÀ

L'informativa di cui all'articolo precedente deve essere pubblicata sul sito istituzionale dopo il passaggio in Assemblea Soci.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione da parte dell'Organo Amministrativo e potrà essere pubblicato sul sito www.cfp-futura.it
